dirittifondamentali.it

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2021
Data di pubblicazione – 22 maggio 2021

La vaccinazione contro il Covid-19 tra autodeterminazione e solidarietà **

di
Antonio Ruggeri*

SOMMARIO: 1. Le oscillazioni del modello di cui all'art. 32 Cost. tra autodeterminazione e solidarietà, e la spinosa questione della doverosità della vaccinazione contro il Covid-19. – 2. Il fondamento costituzionale dell'obbligo di vaccinazione e le ragioni della sua mancata previsione, cui verosimilmente si farà luogo dopo che i farmaci allo scopo predisposti saranno ulteriormente affinati e, perciò, maggiormente circoscritti i potenziali, negativi effetti conseguenti alla loro somministrazione. – 3. Le (non finite) discussioni sollevate dalla prescrizione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario, che si alimentano da una distorta percezione del principio di autodeterminazione e di come esso si pone davanti al dovere di solidarietà, nel suo fare "sistema" con quello di fedeltà alla Repubblica, e la questione della sua estensione al piano dei rapporti *inter privatos*. – 4. La corsa delle corporazioni all'accaparramento del vaccino e la eventuale previsione del suo carattere doveroso con disciplina internazionale o sovranazionale. – 5. Una succinta notazione finale: la campagna vaccinale e i vincoli discendenti dal dovere di solidarietà a carico degli Stati maggiormente dotati di risorse ed a beneficio dei Paesi più bisognosi.

1. *Le oscillazioni del modello di cui all'art. 32 Cost. tra autodeterminazione e solidarietà, e la spinosa questione della doverosità della vaccinazione contro il Covid-19*

Il tema oggi nuovamente discusso evoca in campo micidiali questioni della teoria costituzionale, iscrivendosi al centro di un quadro internamente assai articolato e complesso.

Al fondo, la riflessione che mi accingo a svolgere oscilla tra due poli apparentemente opposti, quello del diritto (sia a vaccinarsi che a non vaccinarsi) e l'altro del dovere (di vaccinarsi).

---

* Emerito di Diritto Costituzionale nell'Università di Messina.

**Intervento al Seminario su *I vaccini anti Covid-19 tra informazione, autodeterminazione ed obblighi*, organizzato dal Centro studi di Bioetica, Messina 21 maggio 2021, alla cui data lo scritto è aggiornato.

A prima vista, quest'ultimo corno dell'alternativa parrebbe essere artificiosamente posto, non dandosi – perlomeno ad oggi… – alcuna previsione di legge che stabilisca l'obbligo della vaccinazione, eccezion fatta – come si vedrà – con riferimento ai medici ed al personale sanitario in genere, per i quali è comunque disposta da un atto precario qual è il decreto-legge n. 44 del 2021 la cui conversione è ad oggi pendente[1]. Le norme che fin qui si sono, in modo per vero confuso, man mano accavallate in materia si sono, infatti, limitate ad avere specificamente ad oggetto corpose limitazioni dei diritti di libertà[2], senza nondimeno che da alcuna di esse (con la sola eccezione appena indicata) risulti ristretta – *secundum verba* – l'autodeterminazione dei singoli in merito alla opportunità ovvero alla necessità di assoggettarsi alla vaccinazione, restando quest'ultima nondimeno particolarmente raccomandata[3].

Nulla prevedendosi al riguardo, la questione parrebbe chiusa in partenza, alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 32 Cost. che sottrae ogni individuo a qualunque obbligo di trattamento sanitario laddove non vi sia una norma di legge[4] che lo

---

[1] È interessante sin d'ora notare (e con riserva di approfondimenti più avanti) quale scenario potrebbe delinearsi per il caso che l'atto del Governo dovesse, in via di mera ipotesi, non essere convertito e perdere quindi effetti sin dall'inizio. Nel frattempo, infatti, molti operatori del settore si saranno vaccinati, alcuni a malincuore, e chiaramente non sarà materialmente possibile tornare indietro. Sarà quindi necessario far luogo comunque alla stabilizzazione degli effetti *medio tempore* prodotti dal decreto, a norma dell'art. 77, ult. c., Cost. Tutto ciò, in punto di astratto diritto; dopo l'approvazione da parte del Senato del 13 c.m., l'ipotesi della mancata conversione appare, infatti, essere altamente improbabile.

[2] … ora accresciute ed ora alleggerite, secondo ragionevolezza, in considerazione cioè dell'andamento della pandemia: v., da ultimo, il D.L. n. 65 del 2021 che ha, tra l'altro, introdotto – art. 14 – il c.d. passaporto vaccinale, con validità di nove mesi già a partire dalla prima dose del vaccino, sollevando peraltro considerevoli problemi sia sul versante medico-scientifico (non essendo chiara la ragione della durata, tenuto conto di quanto poco ancora oggi si sa in merito al virus ed alla durata degli effetti discendenti dalla vaccinazione) e sia pure su quello giuridico (specie per l'aspetto della salvaguardia della *privacy* delle persone che ne sono dotate).

[3] Si rammenti, peraltro, che – a stare alla giurisprudenza costituzionale [sent. n. 118 del 2020, con nota di D. MORANA, *Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione del diritto all'equo indennizzo (in nota a Corte cost., sent. n. 118/2020)*, in *Oss. cost.* (www.osservatorioaic.it), 1/2021, 2 febbraio 2021, 233 ss.] – la distanza tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni meramente raccomandate è, almeno per taluni aspetti, accorciata e persino azzerata (ad es., per ciò che attiene, in base alla pronuncia appena richiamata, al diritto all'indennizzo, riconosciuto per entrambi i tipi suddetti). Sulle vaccinazioni meramente raccomandate, v., ora, utilmente, A. GRAGNANI, Nudging *e libertà costituzionale*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamenali.it), 1/2021, 19 aprile 2021, spec. 506 ss.

[4] … di necessità statale – come da tempo rilevato dalla più avveduta dottrina –, non ammettendosi la eventualità di un intervento con legge regionale [di recente e per tutti, V. BALDINI, *La gestione dell'emergenza sanitaria: un'analisi in chiave giuridico-positiva dell'esperienza…*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 3/2020, 12 novembre 2020, spec. 420 ss.]; e, invero, la "materia" dei

prescriva: un disposto che, peraltro, si pone, per un verso, quale specificazione della generale indicazione contenuta nell'art. 23 della Carta, che – come si sa – in modo categorico fa divieto di alcuna prestazione personale e patrimoniale che non sia imposta dalla legge, e, per un altro verso, quale garanzia "rafforzata" della integrità della libertà personale.

In realtà, la conclusione appena raggiunta, che – avverto subito a scanso di eventuali fraintendimenti del mio pensiero – considero *in via generale* o, meglio, *di norma* bisognosa di essere tenuta ferma, appare essere eccessivamente semplificante e, forse, pure forzosa con specifico riguardo alla questione oggi discussa. Essa dà, infatti, per scontato ciò che scontato non è, vale a dire che la Carta darebbe carta bianca al legislatore in merito alla opportunità (ed anzi alla necessità) di imporre, così come non imporre, un determinato trattamento sanitario (e, segnatamente, per ciò che è qui di specifico interesse, la sottoposizione al vaccino), la presunzione comunque giocando a beneficio dell'autodeterminazione del soggetto, l'eccezione – bisognosa di esplicito riscontro legislativo – essendo appunto quella dell'obbligo del trattamento stesso. È chiaro, infatti, che la libertà di autodeterminazione va – fin dove possibile – preservata; tuttavia, è parimenti

---

vaccini non tollera una siffatta forma di differenziazione territoriale, restando pertanto circoscritto l'intervento regionale alla sola organizzazione dei servizi sanitari, secondo quanto è stato peraltro messo in chiaro dalla giurisprudenza costituzionale [spec., sent. n. 5 del 2018, sulla quale, tra i molti altri, i commenti di A. IANNUZZI, *L'obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 1/2018, 5 marzo 2018, 87 ss.; C. MAGNANI, *I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della collettività e scienza nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018*, in *Forum* di *Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it), 12 aprile 2018; C. SALAZAR, *La Corte costituzionale* immunizza *l'obbligatorietà dei vaccini*, in *Quad. cost.*, 2/2018, 465 ss.; C. PINELLI, *Gli obblighi di vaccinazione fra pretese violazioni di competenze regionali e processi di formazione dell'opinione pubblica*, in *Giur. cost.*, 1/2018, 100 ss., e, nella stessa *Rivista*, V. CIACCIO, *I vaccini obbligatori al vaglio di costituzionalità. Riflessioni a margine di Corte cost., sent. n. 5 del 2018*, 451 ss.; L. SCAFFARDI - L. FORMICI, *Vaccini obbligatori e ruolo del diritto. Un tentativo di (ri)composizione della materia partendo dalla più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Biolaw Journal* (www.rivistadibiodiritto.org), 1/2020, 395 ss.]; v., inoltre, Corte cost. nn. 137 del 2019 (con nota di P. GIANGASPERO, *Oneri vaccinali per gli operatori sanitari e competenze regionali concorrenti*, in *Le Regioni*, 4/2019, 1058 ss.) e 37 del 2021 [annotata da G. DI COSIMO, *La pandemia è dello Stato (la Corte costituzionale e la legge valdostana)*, in *La Cost.info* (www.laCostituzione.info), 21 marzo 2021; D. MORANA, *Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all'emergenza pandemica tra Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021*, in *Forum* di *Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it), 2/2021, 17 aprile 2021, 10 ss., e da M. GOLA, *Pandemia, Stato e Regioni: quando la 'materia' non basta (nota a Corte Costituzionale n. 37/2021)*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 19 maggio 2021)].

chiaro che possono darsi situazioni al ricorrere delle quali il rapporto tra regola ed eccezione s'inverte.

Questo è, a mia opinione, uno dei casi in parola. E lo è, per la elementare ragione che ogni legge va incontro ad un vincolo costituzionale, suscettibile di tradursi tanto in un *facere* quanto in un *non facere* e, in ultima istanza, riconducibile al principio della ragionevolezza, alla cui luce non solo va costantemente verificato il contenuto della legge stessa ma, prima ancora – qui è il punto –, la necessità ovvero la opportunità della sua adozione. Una ragionevolezza che si apprezza, in una delle sue più qualificanti e genuine espressioni, per la congruità dimostrata dalle singole leggi rispetto alla situazione di fatto che ne giustifica l'adozione e, a un tempo, rispetto ai valori fondamentali dai quali l'atto politico-normativo per eccellenza riceve luce ed orientamento[5].

L'ipotesi ricostruttiva sopra formulata è, a mio modo di vedere, avvalorata da più ragioni.

In primo luogo, va rammentato che la salute è qualificata dalla Carta, ad un tempo, quale diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività, il cui carattere parimenti fondamentale è indubbio malgrado non se ne abbia l'esplicito riconoscimento. Seppure, poi, tale qualifica possa considerarsi non valida *per ogni caso*, di sicuro lo è in presenza di malattie particolarmente diffusive ed aggressive, qual è la pandemia da Covid-19 che ad oggi ci affligge ed inquieta. Non indugio, dunque, ora circa il carattere fondamentale dell'interesse in parola – come dire? – *per sistema*, mentre non ho esitazione alcuna ad affermare che esso ricorra in alcuni casi, tra i quali quello odierno.

Se ne ha che, con riguardo a malattie quale la pandemia in parola, la salute è, a un tempo, un diritto fondamentale ed un dovere inderogabile, uno cioè di quei doveri ai quali con formula mirabile si riferisce l'art. 2 della Carta. Non v'è, peraltro, alcuna stranezza in tutto ciò; non lo è, in primo luogo, da un punto di vista teorico-generale, ove si ammetta che nella struttura stessa dei diritti costituzionali si

[5] Si ha così conferma che la ragionevolezza si pone davvero – secondo la efficace qualifica datane da una sensibile dottrina (L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Giuffrè, Milano 2005) – quale "principio architettonico del sistema".

dirittifondamentali.it

rinviene – come si è tentato di mostrare altrove[6] – una componente deontica che si alimenta dal bisogno indisponibile di far valere al meglio, alle condizioni oggettivamente date, i diritti stessi al fine della salvaguardia del carattere liberal-democratico dell'ordinamento e della sua integra trasmissione nel tempo. La componente in parola linearmente discende, dunque, dal dovere di fedeltà alla Repubblica che ci chiama tutti, cittadini ed operatori, a fare quanto è necessario al fine della trasmissione suddetta; ed è in esso che, a conti fatti, sta l'essenza stessa del dovere di cui all'art. 54, il cuore pulsante dell'ordinamento repubblicano[7].

Abbiamo insomma, tutti, il dovere di esercitare i nostri diritti: lo dobbiamo a noi stessi, al fine di veder salvaguardata e realizzata la nostra dignità, non degradandoci dunque a servi o a meri oggetti dell'altrui volere, in ispecie dei prepotenti o di coloro che esercitano in modo autoritario i poteri di comando di cui dispongono. Ma lo dobbiamo anche – qui è il punto – agli altri, a *tutti* gli altri che con noi compongono il gruppo sociale del quale facciamo parte, a presidio del carattere liberal-democratico e costituzionale, nella sua più densa e qualificante accezione, dell'ordinamento che ha – come si sa – proprio nel riconoscimento e nell'effettivo godimento dei diritti fondamentali la sua cifra più immediatamente identificante ed espressiva.

Anche, però, al di fuori dello scenario teorico ora sommariamente delineato, non v'è dubbio che preservare la propria salute sia doveroso laddove ciò possa comportare gravi riflessi per la salute e la vita stessa degli altri, specie laddove la cerchia delle persone potenzialmente contagiabili sia particolarmente estesa[8].

---

[6] Se n'è in altri luoghi discorso, a partire da A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss.; v., inoltre, variamente, AA.VV., *La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale?*, a cura di F. Marone, Editoriale Scientifica, Napoli 2019. Torna ora ad interrogarsi della questione, con specifico riguardo alla salute, A. PALMA, *Il diritto-dovere alla salute. Diritti e libertà fondamentali*, Tab Ed., Roma 2021.

[7] Sulla fedeltà alla Repubblica, dopo i noti studi di G. Lombardi e L. Ventura, v., part., A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013, e, più di recente, G.M. SALERNO, *La fedeltà alla Repubblica: alla ricerca dei caratteri essenziali*, in *Dir. cost.*, 2/2019, 85 ss.; altri riferimenti in A. RAUTI, *La decisione sulla cittadinanza tra rappresentanza politica e fini costituzionali*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, 383 ss.

[8] A questa *ratio*, d'altronde, si ispira la recente pronunzia emessa dalla Corte di Strasburgo, Grande Camera, *Vavřička e altri c. Repubblica ceca*, ric. 47621/13 e altri, del 9 aprile 2021 [annotata da C. BERTOLINO, *Vaccinazioni obbligatorie nei confronti di minori quale «misura necessaria in una società democratica». Pronuncia della Corte europea sul caso della Repubblica ceca. Riflessi possibili sulla*

In secondo luogo, rammento che possono darsi obblighi di *facere* gravanti sul legislatore, nel senso di dare la opportuna specificazione-attuazione alle indicazioni costituzionali, pur laddove la loro previsione non risulti sorretta da un efficace apparato sanzionatorio a suo sostegno. È chiaro, infatti, che nessuno può materialmente obbligare un legislatore riottoso o negligente a far luogo ad una congrua disciplina in svolgimento delle indicazioni suddette[9]. Ciò non toglie, tuttavia, che l'obbligo si dia ugualmente.

Entra qui in gioco il dovere di solidarietà, in una delle sue più genuine e qualificanti espressioni.

Il dovere in parola ha costituito – come si sa – da tempo oggetto di studi numerosi ed approfonditi[10]. È importante non perdere di vista che a base della costituzione di

---

campagna vaccinale contro il Covid-19?, in *Dir. comp.* (www.diritticomparati.it), 29 aprile 2021], con specifico riguardo all'obbligo di vaccinazione dei minori contro malattie rare, nella quale tra l'altro si rileva come la prevenzione della salute, oltre che apportare il necessario beneficio a quest'ultima, presenti il vantaggio di far risparmiare alla collettività considerevoli risorse finanziarie e sociali, grazie alla diminuzione dei costi inerenti al sistema sanitario. Per la Corte, insomma, non v'è sproporzione – o, diciamo pure, irragionevolezza – nella imposizione dell'obbligo vaccinale laddove i rischi per la salute di colui che ne è assoggettato siano obiettivamente remoti, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, ampiamente compensati dalla salute stessa e dalla osservanza del dovere di solidarietà.

Con specifico riferimento alle vaccinazioni ai minori, si rammenta che non pochi sono gli Stati in Europa che non le impongono, pur raccomandandone la somministrazione e, comunque, a quest'ultima subordinando l'accesso alle scuole, già a partire da quella dell'infanzia, tant'è che si richiede l'esibizione di un "libretto" vaccinale prima della iscrizione. Di contro, in alcuni Paesi, come la Lettonia e la Francia, la vaccinazione è prescritta in relazione a numerose malattie [ragguagli al riguardo in L. FORNI, *I vaccini per i minori tra salute pubblica e giustificazione di scelte individuali. Argomenti e riflessioni critiche su un tema controverso*, in *Biolaw Journal* (www.rivistadibiodiritto.org), 1/2019, 325 ss., e F. TUMMINELLO, *Tra obbligo e sicurezza: vaccini e tutela dei diritti umani*, in *Iusinitinere* (www.iusinitinere.it), 14 aprile 2021].

[9] Si è in passato affacciata (da R. CONTI, *Il rilievo della CEDU nel "diritto vivente": in particolare il segno lasciato dalla giurisprudenza "convenzionale" nella giurisprudenza dei giudici comuni*, in AA.VV., *Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali*, a cura di L. D'Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2015, 87 ss., e C. MASCIOTTA, *Costituzione e CEDU nell'evoluzione giurisprudenziale della sfera familiare*, Firenze University Press, Firenze 2019, spec. 156 ss.) l'ipotesi che lo Stato possa essere chiamato a risarcimento del danno conseguente alle omissioni del legislatore, sempre che, ovviamente, risulti acclarata la sussistenza di un nesso di causalità tra l'inerzia in parola e la produzione del danno stesso [così, part., nei miei *In tema di interpretazione e di interpreti nello Stato costituzionale (a proposito di un libro recente)*, in *"Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti*, XIX, *Studi dell'anno 2015*, Giappichelli, Torino 2016, 530 s., e nt. 41, e *Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali in circolo (scenari, disfunzioni, rimedi)*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* (www.fsjeurostudies.eu), 2/2019, 15 luglio 2019, 51, in nt. 33]; ad oggi, tuttavia, come si sa, non se n'è fatto nulla.

[10] *Ex plurimis*, v. F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano 2002, e, dello stesso, *I doveri di solidarietà sociale*, in AA.VV., *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, a cura di R. Balduzzi - M. Cavino - E. Grosso - J. Luther, Giappichelli, Torino 2007, 3 ss., nonché, più di recente, *Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 3/2019, 4 settembre 2019, 555 ss.; V. TONDI DELLA MURA, *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 00/2010, 2 luglio 2010; A. SPADARO, in più

ogni comunità politica, sin da quando l'uomo è apparso sulla terra, c'è il bisogno di fare "gruppo" perché solo in tal modo può essere centrato l'obiettivo dell'appagamento di bisogni elementari dell'uomo, a partire da quelli da cui dipende la sopravvivenza stessa dei singoli e della comunità alla quale essi appartengono. La solidarietà è, infatti, alimento vitale per quest'ultima, per la sua salvaguardia e trasmissione nel tempo. Le maglie stesse della struttura sociale risultano dunque intrecciate tra di loro dal valore in parola: senza di esso, si sfilaccerebbero, venendosi pertanto a smarrire il senso stesso dello stare assieme, del fare appunto una comunità attorno ad un *idem sentire de re publica*, risultante da

---

scritti, tra i quali *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Forum* di *Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it); *Dai diritti "in dividuali" ai doveri "globali". La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, e *I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo "modello sociale europeo": più sobrio, solidale e sostenibile)*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2011, 6 dicembre 2011; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari 2014; A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in AA.VV., *Principi costituzionali*, a cura di L. Ventura e A. Morelli, Giuffrè, Milano 2015, 305 ss., e dello stesso, *Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2018, 24 ottobre 2018, 533 ss.; L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 1/2016, 19 maggio 2016, 45 ss.; F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bononia University Press, Bologna 2016, e, della stessa, *Solidarietà e doveri per una cittadinanza europea in costruzione: dai diritti di cittadinanza ad una comunità sovranazionale di diritti e doveri*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2020, 3 dicembre 2020, 456 ss.; A. APOSTOLI, *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all'interno della comunità*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 1/2016, 20 aprile 2016, 1 ss., e, della stessa, pure *ivi*, *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, 3/2019, 4 dicembre 2019, 1 ss.; G.L. CONTI, *Il pendolo della solidarietà nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017, 463 ss.; G. BASCHERINI, *La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità*, in *Dir. pubbl.*, 2/2018, 245 ss.; J. ANSUÁTEGUI ROIG, *Solidariedad, deberes y Constitución: algunos apuntes conceptuales*, in *Dir. cost.*, 2/2019, *Doveri costituzionali*, a cura di A. Morelli, 11 ss.; M. TOMASI, *La solidarietà come vettore per uscire dalla crisi: prospettive dall'angolo di osservazione della medicina e della ricerca scientifica*, in *Biolaw Journal* (www.rivistadibiodiritto.org), *Special issue*, 1/2020, 327 ss.; M. NOCCELLI, *La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla salute*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), *Osservatorio Emergenza Covid-19 (ii)*, 8/2020, 13 marzo 2020, 1 ss.; nella stessa *Rivista*, A. SCHILLACI, *Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l'identità europea*, in *Focus Los efectos de la crisi financiera sobre las instituciones nacionales*, 13/2020, 4 maggio 2020, 15 ss., e V. TONDI DELLA MURA, *La frontiera aperta da Giorgio Lombardi nella sistematica dei doveri costituzionali: dall'idealismo mazziniano al personalismo costituzionale*, 4/2021, 10 febbraio 2021, 304 ss. Con specifica attenzione ai bisogni delle generazioni future, D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino 2017, e A. SAITTA, *Dal bilancio quale "bene pubblico" alla "responsabilità costituzionale democratica" e "intergenerazionale"*, in *Giur. cost.*, 1/2019, 216 ss., spec. 223 ss., nonché, per i profili di biodiritto, M. TOMASI, *Genetica e Costituzione. Esercizi di eguaglianza solidarietà e responsabilità*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019.

un fascio di valori fondamentali nei quali si specchia l'identità costituzionale di una comunità politica organizzata.

Se ne ha che la solidarietà è, sì, un valore dotato di un suo proprio significato e di una complessiva valenza che si esprime nei varî campi della vita sociale nei quali, al ricorrere di determinate circostanze, si richieda la messa in atto di prestazioni ad esso riconducibili. È, però, anche un *valore-mezzo*, al servizio dei valori restanti che, senza di esso, si troverebbero fatalmente condannati a spegnersi ed a restare privi di concreto significato.

In realtà, ogni valore fondamentale, *proprio perché tale*, presenta la duplice qualità di porsi, allo stesso tempo, quale *fine* e *mezzo* al servizio degli altri e tutti assieme del corpo sociale. La solidarietà, tuttavia, è una sorta di "metavalore", di precondizione per l'affermazione del "gioco" incessante che si intrattiene e svolge tra gli altri valori fondamentali, ponendosi quale il motore – se così può dirsi – che dà modo alla comunità di restare perennemente in moto e di portarsi avanti nel suo mai finito cammino verso la meta della salvaguardia dei bisogni in seno alla stessa maggiormente diffusi ed avvertiti.

Ne hanno consapevolezza alcune delle più genuine e qualificanti espressioni della società che prendono forma ogni qual volta persone di non comune sensibilità rivendicano per sé il *diritto all'esercizio del dovere di solidarietà*, intesa e vissuta quale autentica fraternità[11], e richiedono di essere messi in grado di poter effettivamente godere del diritto stesso al fine di potersi spendere a piene mani a beneficio degli altri e dell'intera collettività, specie a mezzo di associazioni di volontariato, come si sa particolarmente varie per natura e diffuse in seno al corpo sociale: un diritto, dunque, direttamente discendente dall'art. 2, in quanto strumentale alla piena realizzazione della personalità dell'uomo ed a quella crescita spirituale, oltre che materiale, della società stessa di cui è parola nell'art. 4 della Carta.

[11] Su di che, per tutti, F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma 2012.

dirittifondamentali.it

2. *Il fondamento costituzionale dell'obbligo di vaccinazione e le ragioni della sua mancata previsione, cui verosimilmente si farà luogo dopo che i farmaci allo scopo predisposti saranno ulteriormente affinati e, perciò, maggiormente circoscritti i potenziali, negativi effetti conseguenti alla loro somministrazione*

Si ha, dunque, conferma che l'autodeterminazione della persona, sul terreno sul quale maturano alcune delle più salienti esperienze relative ai diritti fondamentali, può andare (ed effettivamente va) incontro a limiti e vincoli dalla varia natura ed intensità, specificamente fondati sul dovere di solidarietà, e perciò giustificati in nome dei diritti degli altri o – il che è praticamente lo stesso – dell'interesse della collettività.

L'autodeterminazione – si è fatto altrove notare[12] – è certamente un bene prezioso, come tale meritevole di essere protetto come si deve, se si ha a cuore di preservare il carattere propriamente "liberale" dell'ordinamento al quale apparteniamo; ed è chiaro che essa va perciò – *fin dove possibile* – messa al riparo da condizionamenti esterni alla persona[13]. Anche, dunque, con riguardo alla questione ora discussa si rende necessario verificare se possano darsi soluzioni più "miti" rispetto alla misura draconiana della imposizione del vaccino, sì da conciliare l'autonomia del singolo con l'interesse della collettività.

Si potrebbe, al riguardo, astrattamente immaginare che, in uno scenario connotato dalla doverosità della sottoposizione al vaccino, il singolo possa sottrarvisi assumendo tuttavia al contempo l'impegno ad isolarsi dal resto del consorzio

[12] Ragguagli su come essa possa (e debba) essere intesa e fatta valere possono, volendo, aversi dal mio *Autodeterminazione (principio di)*, in *Digesto/Disc. Pubbl.*, VIII Agg. (2021), 1 ss.; v., inoltre, utilmente, C. IANNELLO, *Salute e libertà. Il fondamentale diritto all'autodeterminazione individuale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, e, in prospettiva civilistica, A. MARCHESE, *Profili civilistici dell'*information technology *in àmbito sanitario*, ESI, Napoli 2021, 34 ss.

[13] … ma anche interni alla stessa, nel senso che può (e deve) essere appagata unicamente a condizione che non risulti inquinato e distorto il processo della sua lineare formazione. Una questione, questa, come si sa, terribilmente complessa, specie in relazione alle esperienze di fine-vita ma anche, a mio modo di vedere, per quelle d'inizio-vita, e segnatamente per l'interruzione della gravidanza e le pratiche di procreazione medicalmente assistita (in relazione alle une ed alle altre, nella ormai sconfinata lett., in aggiunta allo scritto di C. IANNELLO, sopra cit., richiamo qui solo gli studi monografici di S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, e II, *Le scelte esistenziali di fine-vita*, Giuffrè, Milano 2012, e *Procreazione medicalmente assistita e dignità dell'embrione*, e *Disposizioni di trattamento e dignità del paziente*, entrambi Aracne, Roma 2020, nonché M.P. IADICICCO, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2021).

sociale e, in generale, assumendo ogni comportamento congruo rispetto all'obiettivo della esclusione del contagio. Non vedo, tuttavia, come ciò possa materialmente realizzarsi. Né è pensabile che ciascun "obiettore" sia tenuto a portare con sé uno strumento idoneo a dar modo di seguirne passo passo gli spostamenti e verificare la correttezza dell'azione[14]. Una misura siffatta, ripugnante per uno Stato costituzionale, non sarebbe comunque risolutiva, dal momento che è comunque inevitabile il contatto con i familiari o con altre persone ancora che, seppur vaccinate, corrono ugualmente dei rischi, dal momento che nessun vaccino – a quanto ci viene detto – è efficace al cento per cento e per ogni possibile variante del virus.

Ad ogni buon conto, un punto è da tener fermo; ed è che, per ampio che sia il riconoscimento dell'autodeterminazione, quest'ultima non è di certo "tutto", non può cioè, al pari peraltro di ogni diritto o valore fondamentale, avanzare la insensata pretesa alla propria "tirannica" affermazione, secondo la fortunata etichetta di schmittiana memoria, tanto più poi laddove all'affermazione stessa dovessero conseguire effetti distruttivi per il tessuto sociale[15], quali sono quelli che si accompagnano alla diffusione di una pandemia devastante se non contrastata con tutti gli strumenti di cui si dispone, con in testa – per universale riconoscimento – i vaccini, pur laddove si rilevino in essi alcune imperfezioni che si spera possano essere sollecitamente corrette.

Come si vede, il dovere della vaccinazione, in relazione alla situazione odierna, non ha – a me pare – carattere meramente etico[16], come pure si suol dire da più parti, in

[14] … comunque non verificabile fino in fondo: ad es., come si fa ad essere certi che tutti portino sempre – ciò che, peraltro, già oggi in molti casi non si ha – in modo corretto la mascherina?

[15] Non è inopportuno qui rammentare, con I.A. NICOTRA, *Pandemia costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, 12, che "libertà non significa essere liberi di far ammalare gli altri".

[16] Sui profili etici si è ripetutamente intrattenuto il Comitato Nazionale per la Bioetica (spec. nei pareri su *Covid-19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale* del 28 maggio 2020 e *I vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione* del 27 novembre 2020); in dottrina, per tutti, v. A. D'ALOIA, *Il parere del CNB su* CoViD-19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale*: osservazioni a margine*, Editorial, in *Biolaw Journal* (www.rivistadibiodiritto.org), 2/2010, 1 ss., e M. GENSABELLA FURNARI, *Vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione. Note a margine del parere del Comitato Nazionale per la Bioetica*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 7 gennaio 2021, e, con specifico riguardo all'ordine delle priorità nella somministrazione del vaccino, di cui si dirà tra non molto, P. REFOLO - D. SACCHINI - A.G. SPAGNOLO, *Priorità di accesso alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19: questione di valori, non solo di fatti*, in *Medicina e Morale*, 1/2021, 25 ss. V.,

ambito istituzionale e soprattutto in ambito scientifico, ma anche – per ciò che qui specificamente importa – carattere giuridico, rinvenendosene il fondamento nel "sistema" delle norme di cui agli artt. 32, 2 e 54 della Carta[17]; ed è di tutta evidenza che, giusta l'impostazione qui data della questione e l'approdo teorico-ricostruttivo sulla sua base raggiunto, è fuor di luogo discorrere – come pure da taluno si fa –, in relazione all'obbligo vaccinale, di soluzione ispirata ad "autoritarismo"[18]. D'altronde, le massime autorità dello Stato, a partire dal Capo dello Stato, hanno dato vaccinandosi l'esempio di come esso vada inteso e messo in pratica al fine di combattere efficacemente il virus[19], una volta che risulti – come si diceva – ormai acclarato che il vaccino è lo strumento migliore del quale ad oggi si dispone allo scopo, secondo quanto peraltro ha testimoniato *per tabulas* l'esperienza al riguardo maturata in altri Paesi (spec. Israele e Gran Bretagna).

Ci si deve, tuttavia, chiedere per quale ragione non ne sia stato esplicitamente previsto il carattere obbligatorio. Ancora prima, occorre porsi la domanda se abbia ormai senso discutere della questione oggetto di questa riflessione, dal momento che, man mano che si porta avanti la campagna vaccinale, la questione parrebbe perdere pratico rilievo grazie alla "copertura" assicurata a strati sempre più larghi della popolazione dalla somministrazione dei vaccini.

---

inoltre, ora, AA.VV., *Etica dei vaccini. Tra libertà e responsabilità*, a cura di M. Annoni, Donzelli, Roma 2021.

[17] Non aggiungo – si faccia caso – anche l'art. 52, nel presupposto che quella contro il Covid-19 non sia – come, invece, molti impropriamente dicono – una "guerra" e che, perciò, tutti abbiamo il dovere di difendere la Patria minacciata dal nemico, dal momento che si fa qui un indebito riferimento al fatto bellico, se non altro perché manca l'aggressione da parte di un nemico esterno, tutta l'umanità essendo accomunata dalla lotta al virus.

[18] Così, tra gli altri, A.A. NEGRONI, *Contro l'autoritarismo. Breve nota in risposta al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sull'obbligo di vaccino anti covid-19*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2021, 23 marzo 2021, 255 ss. Ancora più pesante, poi, il giudizio datone da L. LEO, *Obbligo vaccinale e passaporto UE: verso una lesione della dignità?*, in *La Cost.info* (www.laCostituzione.info), 21 aprile 2021, a cui opinione la previsione dell'obbligo vaccinale sarebbe da accostare ad uno di quegli "orrori del periodo bellico" che hanno portato a calpestare i diritti fondamentali, a partire dalla dignità della persona umana. Si trascura, però, il dato di comune esperienza secondo cui i nazisti ricorrevano all'annientamento fisico e morale dei prigionieri. È superfluo dover qui precisare che nessuno, ovviamente, si prefigura l'imposizione *manu militari* della vaccinazione, intollerabile con il bisogno di preservare l'integrità fisica della persona. Si dovranno piuttosto prevedere pene severe per chi non si atterrà all'obbligo qui patrocinato, ferma nondimeno restando – così come prescrive l'art. 32 della Carta – la salvaguardia della dignità della persona stessa.

[19] Da una prospettiva di più ampio respiro, si è poi opportunamente rimarcato (nel parere del CNB su *Covid-19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale*, cit., spec. 6) che il dovere della vaccinazione grava anche sui soggetti a minor rischio al fine di evitare che possano essere da questi contagiati quelli maggiormente vulnerabili ed esposti.

A quest'ultimo rilievo si può, tuttavia, opporre che, proprio grazie al progressivo affinamento dei vaccini, resi sempre più sicuri per ciò che attiene agli effetti collaterali cui potrebbero dar vita, è sommamente opportuno (e, anzi, come si viene dicendo, necessario) stabilire l'obbligo qui caldeggiato, una volta che risulti acclarato – com'è da temere – che il virus diverrà endemico e potrà tornare dunque periodicamente a ripresentarsi. Se, poi, vogliamo coltivare la speranza che ciò non si abbia, l'unico rimedio idoneo a darvi appagamento è la vaccinazione diffusa che può aversi unicamente per effetto della prescrizione della sua obbligatorietà. Quand'anche, dunque, quest'ultima non potesse predicarsi per la fase iniziale della lotta al virus, dovrà comunque – a me pare – essere prevista al più presto al fine di evitare che abbia a ripetersi quanto si è avuto (e si ha) fino ad oggi, con un intollerabile tributo di vite umane immolate fino a quando i vaccini non sono stati messi a punto, vite che seguiteranno ad essere sacrificate in nome di una malintesa, radicale accezione del principio di autodeterminazione. Insomma, se vogliamo che davvero "tutto torni come prima" – per riprendere l'efficace e beneaugurante espressione di una sensibile dottrina[20], che ovviamente tutti auspichiamo non pecchi d'ingenuo ottimismo –, non possiamo, a mio modo di vedere, fare a meno della prescrizione della doverosità del vaccino, *per sistema* o *a regime*.

Di più. Dopo che la ricerca avrà testato i vaccini anche sui minori, già a partire dalla più tenera età, è da mettere in conto che sarà come per il morbillo o la poliomielite o altre malattie ancora, bisognose di esser fronteggiate con la massima tempestività e diffusione, appunto grazie alla prescrizione della doverosità della vaccinazione. Non si trascuri, poi, il fatto che, seppure i minori sembrano essere i meno esposti al contagio ed ai suoi effetti più gravi, proprio essi, a motivo della incompiuta maturità che è loro propria, sembrano risentire dei maggiori danni psicologici conseguenti all'isolamento ed a quant'altro comporta la circolazione del virus[21]: effetti, dunque, ad oggi non puntualmente determinabili ma che

[20] E. GROSSO, *Legalità ed effettività negli* spazi *e nei* tempi *del diritto costituzionale dell'emergenza. È proprio vero che "nulla potrà più essere come prima"?*, Editoriale, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 16/2020, 27 maggio 2020, IV ss.

[21] Sui riflessi della pandemia nei riguardi dei minori, v., tra gli altri, S. VANNUCCINI, *COVID-19 e minori di età. Risposte legislative e politiche delle Regioni e* best practices *dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza*

sicuramente verranno a manifestarsi nel prossimo futuro. Un ulteriore argomento, questo, meritevole della massima considerazione che – come si vede –, per la sua parte, spinge a favore della introduzione del carattere doveroso della vaccinazione, quale arma la più efficace a combattere la diffusione. È poi ovvio che, per il caso (al momento, purtroppo, come si viene dicendo, giudicato improbabile) che si riuscisse – magari in un domani non troppo remoto – a debellare il virus, sarebbe pienamente giustificata (e, anzi, imposta) la rimozione dell'obbligo in parola, dal momento che – come si è rammentato poc'anzi – ogni legge richiede pur sempre di dimostrarsi ragionevole alla luce della situazione di fatto sulla quale è chiamata a spiegare effetto.

Si è così in grado di rispondere agevolmente al primo quesito sopra lasciato in sospeso.

La mancata previsione sin d'ora del carattere obbligatorio della vaccinazione è, con ogni probabilità da imputare alla convinzione che quest'ultima comporta pur sempre dei rischi, seppur in casi numericamente assai circoscritti, in parte comuni – come si sa – ad ogni pratica della medesima natura e, in generale, ad ogni assunzione di farmaco e, in altra parte, però forse addebitabili al tempo assai limitato in cui si è avuta la sperimentazione e messa a punto dei vaccini[22]. La vicenda particolarmente travagliata e per più versi inquietante che ha avuto per protagonista il vaccino AstraZeneca è assai illuminante in tal senso; ed è ormai provato che all'accavallamento convulso e confuso di orientamenti reciprocamente divergenti manifestati dagli esperti (specie per ciò che concerne l'età dei soggetti per i quali ne è consigliata la somministrazione) sia da riportare la sfiducia nutrita da una parte consistente dei potenziali fruitori del vaccino. Parimenti provato è, nondimeno, che i rischi che corrono quanti non si sottopongono alla vaccinazione sono di gran lunga maggiori di quelli discendenti dalla sua somministrazione. Rischi che – come si viene dicendo – non corrono unicamente le persone che

nelle fasi dell'emergenza sanitaria, in *Federalismi* (www.federalismi.it), *Focus Human Rights*, 35/2020, 28 dicembre 2020, 118 ss.

[22] È convincimento largamente diffuso che la "vera" sperimentazione la si stia facendo proprio con la vaccinazione alla quale molti di noi si sono sottoposti, per crudo e duro che sia da digerire questo concetto.

liberamente si determinino nel senso di non vaccinarsi ma che fatalmente si riflettono a carico dell'intera collettività.

Qui è, infatti, il *punctum crucis* della questione ora discussa. E, invero, vanno tenuti separati i casi in cui gli effetti nocivi che possono conseguire a scelte individuali rimangono esclusivamente nella sfera degli stessi soggetti che le pongano in essere da quelli – ed è, com'è chiaro, il caso nostro – in cui essi si espandono a raggiera ed in modo incontenibile fino a portarsi anche molto oltre il punto di origine della loro manifestazione.

D'altro canto, è da mettere in conto che la mancata previsione esplicita della obbligatorietà della vaccinazione si debba ad un calcolo, forse, azzeccato ma che – come subito si dirà – comporta un costo intollerabile; ed è che si è nutrita fiducia circa una larghissima disponibilità data dagli aventi diritto alla sottoposizione al vaccino, sì da aversi un graduale contenimento della diffusione del virus e poter pervenire in tempi non eccessivamente lunghi al superamento della fase critica, se non pure al debellamento definitivo del male. Si sapeva però per vero che questa strategia, in alternativa a quella della previsione suddetta, avrebbe chiaramente comportato, così come ha comportato, l'effetto intollerabile dello spegnimento di un numero ingente di vite umane, di sicuro maggiore rispetto a quello delle vite perdute per effetto della vaccinazione a tappeto (ammesso, e tuttavia ad oggi non concesso, che si dia effettivamente una correlazione stretta tra i due eventi in parola).

Tutto ciò è, tuttavia, vero solo al piano teorico-astratto; in concreto, per un verso, i ritardi nell'approvvigionamento dei vaccini, anche per carenze esibite dalle case produttrici[23], e, per un altro verso, i tempi comunque richiesti per la loro somministrazione, rallentati rispetto alle ambiziose previsioni al riguardo fatte[24], credo che non abbiano spostato di molto le cose. Quanto meno, non siamo in grado di poter stabilire con esattezza quali sviluppi la vicenda avrebbe avuto qualora, sin

[23] Su di che, per tutti, A. CAUDURO, *Il diritto al vaccino. Il ritardo delle imprese farmaceutiche*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 9 marzo 2021.

[24] Ad es., da noi si sperava di poter effettuare 500.000 vaccinazioni al giorno entro aprile, un numero assai lontano dalla realtà, assestatasi su poco più di 300.000 somministrazioni; una certa accelerazione si è poi registrata dopo la prima settimana di maggio.

da quando i vaccini si sono resi disponibili, si fosse detto chiaro e tondo che v'era l'obbligo per tutti di sottoporvisi.

Un punto è, ad ogni buon conto, da tenere fermo; ed è che le disfunzioni e gli inconvenienti manifestatisi nella pratica nulla tolgono al significato di una costruzione teorica, una volta che se ne riconosca la validità nel senso qui caldeggiato. E, invero, alle obiezioni legate al modo con cui sono andate (e vanno) le cose nella pratica non è – a me pare – da assegnare decisivo rilievo in ordine alla risoluzione della questione qui posta, facendo pertanto dipendere questa da quelle.

Trovo invero singolare che la linearità della ricostruzione del modello costituzionale si faccia dipendere da come vanno effettivamente le cose: come dire che pratiche complessivamente devianti dal modello stesso ed a tale fine studiatamente poste in essere possiedono la forza di attrarre a sé quest'ultimo e di darne la ricognizione semantica e complessiva messa a punto. L'ineliminabile scarto che – come si sa – sussiste tra l'*essere* ed il *dover essere* impone dunque di non desumere il secondo dal primo, venendosi altrimenti a disperdere per intero il significato stesso delle norme, della loro precostituzione rispetto ai fatti ai quali sono chiamate ad applicarsi, della loro forza prescrittiva insomma.

3. *Le (non finite) discussioni sollevate dalla prescrizione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario, che si alimentano da una distorta percezione del principio di autodeterminazione e di come esso si pone davanti al dovere di solidarietà, nel suo fare "sistema" con quello di fedeltà alla Repubblica, e la questione della sua estensione al piano dei rapporti* inter privatos

La soluzione qui patrocinata è, dunque, favorevole – come si è venuti dicendo – alla estensione generalizzata dell'obbligo di vaccinazione. Una pandemia, quale questa, senza precedenti, se non fronteggiata con misure drastiche, le più incisive

di cui ad oggi si dispone, e senza tentennamento alcuno o ritardi ad esso dovuti[25] rischia di produrre effetti catastrofici per l'intera umanità.

Ad ogni buon conto, quand'anche si preferisse far luogo ad una soluzione maggiormente "mite", sarebbe ugualmente necessario adottare ogni misura idonea a circoscrivere quanto più è possibile l'area della diffusione del virus.

La questione si pone specificamente per alcune categorie di persone ed alcuni ambienti suscettibili di agevolare la diffusione stessa, primo su tutti quello del lavoro.

Si spiega in questa luce la previsione di cui all'art. 4, D.L. n. 44 del 2021, che – come si è accennato – impone ai medici ed al personale sanitario in genere[26] di sottoporsi al vaccino, salvo il caso di "accertato pericolo per la salute" e restando ad ogni buon conto obbligati i soggetti che non si vaccinino, a svolgere mansioni che non comportano contatti interpersonali o, comunque, il pericolo della diffusione del virus. Si prevede, inoltre, che, qualora non sia possibile l'assegnazione alle mansioni in parola, il personale resti sospeso dal servizio senza retribuzione (un disposto, questo, che francamente qualche problema di costituzionalità lo pone, specie laddove la mancata assegnazione si debba a cause oggettive[27]).

Come si vede, trattasi di misure particolarmente incisive, rese nondimeno necessarie dalla finalità che ne giustifica la esistenza[28], che però hanno sollevato

[25] Ad es., per tornare alla questione, accennata all'inizio e di cui si dirà meglio subito appresso, dell'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario non è chiaro (perlomeno, non lo è a me) perché mai si sia atteso fino al primo aprile di quest'anno per stabilirlo, quando avrebbe potuto (e dovuto) essere subito messo in atto, non appena resi disponibili i primi vaccini, tanto più che dall'anno scorso ad oggi non si è avuto alcun perfezionamento nella messa a punto dei vaccini stessi. E ciò, ovviamente, vale anche per il caso di estensione dell'obbligo in parola oltre la cerchia ora indicata.

[26] Sui problemi interpretativi sollevati dalla normativa in oggetto per ciò che concerne la individuazione dei soggetti obbligati a sottoporsi alla vaccinazione, v., part., R. RIVERSO, *Note in tema di individuazione dei soggetti obbligati ai vaccini a seguito del decreto legge n. 44/2021*, in *Quest. giust.* (www.questionegiustizia.it), 20 aprile 2021.

[27] Rilievi al disposto in parola anche in G. GARDINI, *Vizi e virtù della vaccinazione obbligatoria selettiva. Obiettare o lavorare. Questo è il dilemma (sbagliato)*, in *Orizzonti dir. pubbl.* (www.orizzontideldirittopub.com), 13 aprile 2021. Giudica invece ragionevole la soluzione in esso adottata B. LIBERALI, *Vaccinazioni contro il Covid-19: obbligo e nuove forme di obiezione di coscienza?*, in *Dir. comp.* (www.diritticomparati.it), 15 aprile 2021.

[28] Ridimensiona questo bisogno, invece, V. ZAGREBELSKY, *Obbligo di vaccino: istruzioni per l'uso*, in *La Stampa*, 27 marzo 2021, nonché in *Giustizia insieme* (www.giustizia.insieme.it), 30 marzo 2021, che fa notare che, in realtà, moltissimi medici si sono già vaccinati; è tuttavia pur vero che anche in seno alla corporazione alla quale essi appartengono si danno sacche di resistenza di una certa consistenza. Non è, d'altronde, per caso che alcuni operatori sanitari si siano rifiutati di sottoporsi a vaccinazione

aspre reazioni, in nome di una malintesa accezione della libertà di autodeterminazione[29]. Ed è bensì vero – se ne convenga – che i vaccini ad oggi disponibili sono stati messi a punto in tempi inusitatamente ristretti e forse, per vero, in modo affrettato, tant'è che – come si diceva – è sensazione diffusa nel corpo sociale che la vera sperimentazione la si stia facendo proprio attraverso la vaccinazione a tappeto di coloro che spontaneamente vi si assoggettano. E, tuttavia, alcuni argomenti addotti da quanti hanno indirizzato critiche penetranti all'obbligo vaccinale sembrano essere perfettamente reversibili su se stessi. Così, ad es, per ciò che attiene al principio di precauzione[30] che parrebbe piuttosto giocare a favore della somministrazione del vaccino, una volta che risulti ormai provato che molti di coloro che vi si sottraggono purtroppo restano esposti al rischio del contagio, con evidenti riflessi poi per la sua trasmissione.

Il vero è che la prospettiva dalla quale si pongono i detrattori dell'obbligo vaccinale, seppur animata dall'intento di salvaguardare interamente la libertà di autodeterminazione, non sembra tenere nel dovuto conto almeno due dati.

Per il primo, è ovvio (e non va certo qui rammentato) che una visione onnivora dell'autodeterminazione non trova fondamento nella Carta costituzionale che, proprio in relazione alla salute (ma in generale), espressamente prefigura il suo carattere recessivo laddove sia giustificato dal bisogno di salvaguardare sia la salute degli interessati e sia (e soprattutto) quella dell'intera collettività. L'autodeterminazione è, sì, un bene prezioso e fin dove possibile meritevole di

---

antinfluenzale e antipneumococcica, prescritta da due note dell'Azienda ospedaliera universitaria di Messina in esecuzione di un decreto dell'Assessore regionale alla Sanità, ottenendo quindi dal giudice del lavoro di Messina, al quale avevano fatto ricorso, la sospensione cautelare dei provvedimenti suddetti. Si dà, nondimeno, una differenza non di poco conto tra i casi qui posti a raffronto, dal momento che l'accoglimento del ricorso è stato argomentato con il carattere non vincolante della vaccinazione suddetta, meramente raccomandata dalla legge, ed a motivo del superamento dei principi relativi al riparto di competenze tra l'amministrazione e l'assemblea regionale [sulla vicenda, L. TASCHINI, *Il vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro. Riflessioni a partire dall'ordinanza cautelare del Giudice del lavoro di Messina*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 16 febbraio 2021].

[29] Particolarmente incisivi i rilievi contenuti nel documento messo a punto da *Generazioni future*, dal titolo *Vaccinazione coatta ed esercenti professioni sanitarie: quale libero consenso entro l'imposizione legale?*, in *Osservatorio permanente sulla legalità costituzionale* (www.generazionifuture.org), 12 aprile 2021.

[30] V., ancora, il documento da ultimo richiamato.

tutela ma – come si viene dicendo – non può vantare l'insana pretesa alla propria "tirannica" affermazione.

Quanto poi al secondo, al primo peraltro strettamente legato e da esso *quodammodo* discendente, lo stesso principio fondamentale in cui è il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali quello dell'autodeterminazione in funzione della realizzazione dei progetti di vita e della crescita e maturazione della personalità di ogni individuo, al contempo e in egual misura riconosce l'adempimento dei doveri di solidarietà, in difetto del quale lo stesso vivere insieme e fare appunto "comunità" resterebbe cosa vuota, senza alcun senso. Un dovere che, poi, come qui pure si è rilevato, fa tutt'uno con quello di fedeltà alla Repubblica, al quale dà e dal quale riceve luce ed alimento.

Per un verso, infatti, la solidarietà si pone in funzione servente della fedeltà, dal momento che sono proprio le prestazioni alla prima riconducibili a dare concreto significato alla seconda che, a sua volta, si giustifica e legittima per il suo orientamento verso i valori fondamentali dell'ordinamento, nei quali è l'essenza stessa della Repubblica, la sua identità costituzionale appunto.

Per un altro verso, proprio per questo suo complessivo modo di essere, la fedeltà si volge verso il (ed appunta specificamente sul) dovere di solidarietà, nella consapevolezza che è solo per il tramite di quest'ultimo che i valori in parola possono affermarsi nell'esperienza, facendosi pertanto diritto costituzionale vivente.

Restando alla questione qui specificamente trattata, la cosa singolare e francamente stupefacente che balza agli occhi con riguardo alla contestazione manifestata nei riguardi dell'obbligo vaccinale, seppur limitato alla sola categoria per la quale è ad oggi prescritto, è, dunque, data dalla radicale ed esasperata affermazione del principio di autodeterminazione, accompagnata dalla messa da canto di altri principi parimenti fondamentali, specificamente riconducibili ai doveri dei quali si è fin qui discorso. Una visione – si diceva – parziale e, per ciò stesso, forzosa, sol che si pensi che, in un quadro ad oggi complessivamente segnato da opacità di lineamenti, plurime incognite e forti contraddizioni interne, un punto può ormai

dirsi senza dubbio alcuno provato; ed è quello per cui incomparabilmente maggiori sono i rischi ai quali si va incontro senza la vaccinazione o, comunque, con un tasso non particolarmente consistente di somministrazioni rispetto a quelli astrattamente legati alla diffusione su larga scala di queste ultime. Ed è singolare e francamente stupefacente che non se ne avvedano proprio alcuni soggetti appartenenti alla corporazione dei medici e degli operatori sanitari in genere che hanno con i loro occhi visto morire tante persone colpite dal virus.

La circostanza per cui di ciò non tengano conto i critici della vaccinazione coatta, seppur circoscritta ad oggi ad una sola categoria di operatori, è la più evidente ed inconfutabile testimonianza delle torsioni ricostruttive cui fatalmente conduce la prospettiva da essi adottata.

D'altro canto, poiché è fuor di dubbio che la salute dei lavoratori debba essere garantita, è evidente che nessuno può essere obbligato ad una prestazione lavorativa in ambiente e con modalità che possano comportare pericoli per la salute. Vale per il pubblico impiego e vale pure al di fuori di esso.

La scelta di non vaccinarsi, dunque, come si è venuti dicendo, non produce effetti che rimangono circoscritti ai soli soggetti che vi fanno luogo ma li estendono anche agli altri che con essi condividono esperienze di lavoro. Né vale opporre che questi ultimi possono tutelarsi vaccinandosi, dal momento che si dà pur sempre una percentuale, ancorché esigua, di probabilità del contagio e, perciò, della sua ulteriore diffusione, una percentuale che può essere in significativa misura ridotta e praticamente azzerata solo grazie alla vaccinazione a tappeto.

Si pone, al riguardo, la questione, particolarmente delicata, relativa alla possibilità che l'obbligo di cui si discorre venga imposto dal datore di lavoro ai propri dipendenti (nel campo dei rapporti *inter privatos*, in forza del disposto di cui all'art. 2087 c.c., nella parte in cui fa riferimento alla salvaguardia della integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro)[31]. Ciò che, invero, potrebbe, tra

[31] Favorevoli P. ICHINO, *Perché e come l'obbligo di vaccinazione può nascere anche solo da un contratto di diritto privato*, in *LavoroDirittiEuropa* (www.lavorodirittieuropa.it), 1/2021, 14 gennaio 2021, 1 ss., e R. RIVERSO, *L'obbligo di vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro tra principio di prevenzione e principio di solidarietà*, in *Quest. giust.* (www.questionegiustizia.it), 18 gennaio 2021; altri riferimenti di dottrina in L. TASCHINI, *Il vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro*, cit., spec. § 6, che nondimeno conclude per il

l'altro, giovarsi del sostegno offertogli dalla Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, recepita con decreti-legge del Governo convertiti[32].

4. *La corsa delle corporazioni all'accaparramento del vaccino e la eventuale previsione del suo carattere doveroso con disciplina internazionale o sovranazionale*

Tutto ciò posto, è pur vero che il problema dell'ordine di priorità nella somministrazione delle vaccinazioni, se ispirato al criterio delle categorie, si presenta assai complesso e di non facile soluzione, se non altro perché, una volta assodato il bisogno di accordare la precedenza a quella degli operatori sanitari[33], quanto alle restanti la loro ordinazione su scala si dimostra essere assai opinabile, per l'uno o per l'altro verso esponendo il fianco a riserve e critiche argomentate e penetranti. È così per la elementare ed ovvia ragione che molti sono i "tipi" di lavoro che, per questo o quell'aspetto, potrebbero a buon titolo rivendicare la precedenza (dalle forze dell'ordine ai vigili del fuoco, dagli insegnanti e docenti in genere agli operatori del mondo della giustizia, dai meccanici agli idraulici o agli

---

carattere, allo stato, non obbligatorio della sottoposizione al vaccino nell'ambito dei rapporti di lavoro. Cfr., poi, sul tema i punti di vista manifestati da A. MARESCA, R. RIVERSO, P. SORDI e L. ZOPPOLI, nell'intervista resa a M. Basilico su *Il vaccino anti Covid, scomoda novità per gli equilibri del rapporto di lavoro subordinato*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 22 gennaio 2021; M. CERBONE, *Vaccinazione anti-Covid, autodeterminazione del lavoratore e riflessi sul rapporto di lavoro*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2021, 15 febbraio 2021, 79 ss.; i contributi di O. MAZZOTTA, *Vaccino anti-covid e rapporto di lavoro*; G. CAZZOLA, *Un dibattito surreale*; G. PELLACANI, *La vaccinazione contro il Coronavirus (SARS-CoV-2) negli ambienti di lavoro tra norme generali in tema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza, disciplina emergenziale per la pandemia COVID-19 e prospettive di intervento del legislatore*; L. MAGGIO - N.A. PAPA, *COVID-19: Il vaccino e le notti insonni del datore di lavoro. Quando finisce la libertà del lavoratore ed inizia quella del suo collega*, tutti in *LavoroDirittiEuropa* (www.lavorodirittieuropa.it), 1/2021; e ancora A. MARESCA, *La vaccinazione volontaria anti Covid nel rapporto di lavoro*, Editoriale, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 8/2021, 24 marzo 2021, IV ss., e, nella stessa *Rivista*, G. NATULLO, *Salute e ambienti di lavoro nell'emergenza Covid-19*, 149 ss.; M. MASSA, *Lavoro e vaccinazione contro il Covid-19. Note costituzionali su un dibattito giuslavoristico*, in *Quad. cost.*, 1/2021, 89 ss. Infine, M. MOCELLA, *Vaccini e diritti costituzionali: una prospettiva europea*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 2/2021, 5 maggio 2021, 44 ss., e, nella stessa *Rivista*, M. D'APONTE, *Sulla configurabilità di obbligo generale del lavoratore di sottoporsi alla vaccinazione nell'ordinamento giuridico vigente*, 8 maggio 2021, 74 ss.

[32] Se ne può vedere la illustrazione nello scritto di L. TASCHINI, sopra cit.

[33] … sia perché particolarmente esposti al rischio del contagio (quanto meno lo sono coloro che operano in strutture specificamente predisposte per l'accoglienza delle persone malate o sospette di esserlo) e sia perché è interesse generale primario della collettività che sia salvaguardata prioritariamente la salute dei sanitari quale condizione della salvaguardia di tutti.

agricoltori, e via dicendo). Ed è chiaro che, presentandosi, specie nella fase iniziale della pandemia, assai limitate le scorte di farmaco concretamente disponibili, è giocoforza far luogo ad una selezione inevitabilmente politicamente orientata. È proprio ciò che si è inizialmente fatto anche da noi, venendosi però a determinare la protesta vibrante di categorie posposte in ordine temporale.

L'egoismo delle corporazioni è così venuto ad emergere prepotentemente, in tutta la sua portata, manifestandosi in una insana competizione ed "ingiustificati sorpassi"[34] e sommandosi peraltro alle giuste proteste di quanti si sono trovati sul lastrico a causa del *lockdown*, con conseguente vistoso svilimento del valore di solidarietà[35]. Infine, non si è trovato di meglio che far leva principalmente sul criterio dell'età, combinato con quello della condizione c.d. "fragile" di alcune persone, essa pure peraltro fatta oggetto di oscillanti e non sempre concordanti valutazioni. Ed è bensì vero che il dato esteriore dell'età ha un suo innegabile valore, sol che si consideri appunto qual è la fascia delle persone che in maggior numero hanno perduto la vita o hanno avuto bisogno della ospedalizzazione a causa della malattia. Si trascura, però, in tal modo il fatto che possono darsi persone di età avanzata ed in perfetto stato di salute (ci sono novantenni che fanno ancora la maratona!), diversamente da altre che, seppur non considerate "fragili", versano nondimeno in condizioni di salute maggiormente precarie delle prime.

I problemi ai quali si è appena accennato potrebbero, ad ogni buon conto, essere almeno in parte ridimensionati nella loro portata qualora si riuscisse ad imprimere una sensibile accelerazione alla campagna vaccinale, riducendosi pertanto lo scarto temporale tra la somministrazione del farmaco ad una categoria di persone, quale

[34] Così C. BUZZACCHI, *Il vaccino è livello essenziale*, in *La Cost.info* (www.laCostituzione.info), 14 aprile 2021.

[35] Un *vulnus* particolarmente grave e vistoso al valore suddetto si è poi avuto (e seguita ad aversi) col fatto stesso di gravare le generazioni future dei plurimi e significativi scostamenti di bilancio dovuti al bisogno di far fronte alla pandemia, senza prima ancora pensare a coinvolgere, in primo luogo e in copiosa misura, la generazione presente, nelle fasce sociali che meno ne hanno risentito o, addirittura, ne hanno tratto profitto [ho denunziato questo fenomeno nel mio *L'emergenza sanitaria, la solidarietà dimezzata e…* l'uovo di Colombo, Editoriale, in *Consulta OnLIne* (www.giurcost.org), 1/2021, 26 febbraio 2021]. È questa la ragione per la quale giudico, più ancora che opportuno, costituzionalmente doveroso l'accoglimento della proposta di recente affacciata dal segretario del PD, E. Letta, di gravare di una tassazione straordinaria i percettori di redditi particolarmente elevati, avverso la quale si sono però dichiarati gli esponenti di altre forze politiche e lo stesso Presidente del Consiglio.

che sia il criterio al riguardo adottato, rispetto a quella data alle rimanenti. Ed è anche a questo fine che sarebbe consigliabile, a mia opinione, un maggiore responsabilizzazione dell'Unione europea e della stessa Comunità internazionale[36], l'una e soprattutto l'altra avendo fin qui data scarsa prova di volersi fare carico di un'opera d'indirizzo e di coordinamento dell'azione degli Stati che sarebbe invece sommamente opportuna (e, forse, necessaria) proprio in relazione al carattere pandemico della malattia, alla circostanza cioè che essa non è territorialmente localizzata e che non conosce confini nella sua inesorabile ed inarrestabile avanzata[37].

D'altro canto, è fuor di dubbio che le norme internazionali e, più ancora, quelle eurounitarie, per il rango che è loro riconosciuto in ambito interno, comunque sovraordinato a quello delle leggi comuni, possono supplire alle carenze manifestate da queste ultime, con specifico riguardo alla mancata previsione dell'obbligo di cui qui si discorre.

Se poi si considera che, in aggiunta al dato del carattere non territorialmente localizzato del virus, è da mettere in conto il fatto che quest'ultimo – come si diceva – possa non essere debellato del tutto ma che potrebbe tornare periodicamente a ripresentarsi, ne risulta viepiù avvalorato il bisogno di assicurare un corale raccordo tra gli Stati e, dunque, di far luogo ad uno sforzo congiunto e poderoso da parte di tutti al fine del contenimento del virus entro margini complessivamente accettabili. Ed è chiaro che un ruolo di cruciale rilievo può, in particolare, giocare, per un verso, la disciplina eurounitaria, in via "sussidiaria" rispetto a quello esercitato in ambito interno, dal momento che – come si sa – le è consentito di spingersi fino a poter innovare allo stesso dettato costituzionale, e, per un altro

[36] È da tener presente che nessuna Carta dei diritti tra le numerosissime venute alla luce in seno alla Comunità internazionale contempla espressamente l'obbligo della vaccinazione [così, F. TUMMINELLO, *Tra obbligo e sicurezza: vaccini e tutela dei diritti umani*, cit.]; dopo l'esperienza odierna non sarebbe, però, inopportuno far luogo alla sua previsione con specifico riferimento proprio alle malattie suscettibili di diffondersi all'intero pianeta.

[37] Ad oggi si registra un intervento del Consiglio d'Europa sotto forma della risoluzione 2361 del 27 gennaio 2021, *Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations*, che va però nella direzione esattamente opposta a quella qui patrocinata, dal momento che parrebbe incoraggiare il carattere facoltativo della vaccinazione stabilendo, tra l'altro, espressamente l'obbligo d'informare i cittadini del carattere suddetto ed aggiungendo il divieto di discriminazione sotto ogni forma per coloro che liberamente decidano di non vaccinarsi (spec. § 7.3.1 e 7.3.2).

verso, la disciplina internazionale, la più adeguata – come si dirà a momenti – a farsi carico delle aspettative manifestate in modo pressante in ispecie dai Paesi maggiormente bisognosi che si attendono prove tangibili di solidarietà da parte dei Paesi dotati di risorse umane e finanziarie da mettere a frutto anche dei primi.

Non mi pare, poi, che possa sospettarsi il superamento dei "controlimiti" da parte della disciplina aventi origine esterna, per il caso che dovesse appunto introdurre la doverosità della vaccinazione; cosa che – come si sarà capito – auspico anche se non mi nascondo essere di problematica realizzazione.

Di contro, alla luce della ricostruzione del modello qui patrocinata, dovrebbe piuttosto rilevarsi il carattere direttamente ed immediatamente servente della disciplina in parola rispetto ai valori fondamentali evocati in campo a "copertura" dell'obbligo in parola. Le medesime ragioni che inducono alla sua introduzione con legge comune a maggior titolo valgono, dunque, a favore dell'adozione della fonte sovranazionale.

L'intervento dell'Unione è, inoltre, sommamente opportuno, a mio modo di vedere, non soltanto per ciò che riguarda la questione cruciale, qui specificamente rilevante, relativa alla doverosità della vaccinazione ma anche per ciò che attiene alla disciplina volta ad introdurre le limitazioni che dovessero rendersi necessarie in relazione alla emersione di eventuali focolai bisognosi di essere immediatamente circoscritti prima che il virus torni a propagarsi con la stessa veemenza che ha connotato la sua iniziale apparizione. Una disciplina, quest'ultima, dalla struttura agile ed essenziale, in buona sostanza *per principia*, sì da potersi agevolmente adattare ai peculiari connotati dei singoli territori nei quali si applica.

Si tratta, insomma, di trasporre al piano dei rapporti tra Unione e Stati il medesimo schema adottato in seno a questi ultimi, con la opportunità riconosciuta anche alle Regioni ed agli altri enti locali di concorrere alla lotta alla pandemia con discipline congrue rispetto al peculiare andamento della diffusione del virus nei loro territori.

dirittifondamentali.it

5. *Una succinta notazione finale: la campagna vaccinale e i vincoli discendenti dal dovere di solidarietà a carico degli Stati maggiormente dotati di risorse ed a beneficio dei Paesi più bisognosi*

Un ultimo punto desidero toccare prima di chiudere, un punto che mi sta molto a cuore mettere in evidenza; ed è che il dovere di solidarietà, in generale ma in ispecie in relazione ad esperienze quale quella particolarmente sofferta della pandemia in atto, ha altresì una proiezione sovraindividuale, appuntandosi in capo agli Stati e alle organizzazioni in cui questi si riuniscono per l'ottimale appagamento di interessi pubblici che con le sole loro forze resterebbero, del tutto o in parte, inappagati, fino ad acquistare una dimensione planetaria. Se ne ha che – come si accennava poc'anzi e si dirà ora meglio – alcuni Stati e l'intera Comunità internazionale sono tenuti a farsi carico dei bisogni maggiormente avvertiti in quei territori nei quali le condizioni di vita economica e sociale in genere sono assai disagiate, in alcuni casi davvero drammatiche, a motivo di una povertà diffusa e di malattie esse pure particolarmente estese a larghi strati della popolazione[38].

Venendo a dire della questione qui specificamente rilevante, dal valore di solidarietà viene una spinta vigorosa perché la Comunità internazionale si faccia carico dell'acquisto e distribuzione dei vaccini nei Paesi che potrebbero avere difficoltà oggettive a farvi luogo, agevolando quindi la loro massima fruizione anche in zone difficilmente accessibili.

Si ha, dunque, il dovere ma anche l'interesse ad attivarsi in tal senso: l'esperienza c'insegna che il virus è capace di mutare di continuo e divenire col tempo sempre più aggressivo ed imprevedibile; occorre pertanto combatterlo con ogni mezzo e fino in fondo, senza lasciare alcun territorio abbandonato a se stesso, alla mercè appunto del contagio.

[38] Sul dovere di solidarietà verso i lontani, v., part., A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, cit. Un pressante appello alla cooperazione internazionale scientifica ed economica è, ora, anche in M. GENSABELLA FURNARI, *Vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione*, cit., che chiude la sua riflessione con l'auspicio che abbia a formarsi una "solidale alleanza tra le persone e tra i popoli".

dirittifondamentali.it

Ancora una volta, si ha conferma che quanto avviene al di fuori delle mura della cittadella statale non è affatto indifferente per chi vi sta dentro, illudendosi di potersi considerare protetto dall'invasione esterna. Ed è perciò che – come si è venuti dicendo – occorre mettere da parte ogni indugio e tentazione alla riaffermazione di una sovranità statale *optimo iure*, in realtà ormai improponibile in via generale ma, più ancora, laddove siano in gioco interessi di dimensione sovranazionale e persino planetaria, la cui cura richiede sforzi congiunti ed efficaci estesi praticamente a tutti i territori del pianeta.

Nessuno, insomma, può ormai più (se mai ha potuto…) fare a meno degli altri e tutti hanno piuttosto bisogno di darsi mutuo soccorso, ciascuno secondo le proprie capacità e disponibilità. Non avere consapevolezza di questo bisogno e saperlo mettere a frutto, a beneficio di sé e degli altri, sarebbe un grave errore che potrebbe quindi non esserci perdonato, specie dalle generazioni future sulle quali – per una insana decisione politica – è fatto gravare l'intero onere finanziario richiesto dalla lotta alla pandemia.

dirittifondamentali.it